



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Roma, 24 ottobre 2016

Alle Aziende TPL

**Informativa n. 031/16**

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 15540/2016 - Disciplina applicabile al licenziamento degli autoferrotranvieri.

Segnaliamo la pronuncia n. 15540/2016 (All. 1) resa, a seguito dell'ordinanza interlocutoria che si allega (All. 2), dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di disciplina applicabile al licenziamento degli autoferrotranvieri, con particolare riguardo all'ipotesi di soppressione del posto di lavoro di un dipendente (responsabile dell'area trazione e tecnico) ed accorpamento delle relative funzioni al direttore generale.

Il ricorso risulta proposto avverso una sentenza della Corte d'Appello di Genova che, riformando la pronuncia di primo grado emessa del Tribunale di Savona, ha dichiarato nullo, in quanto comminato in violazione dell'art. 26 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, il recesso intimato da una società di TPL ad un dipendente per soppressione del ruolo e della posizione lavorativa ricoperta, condannando la parte datoriale alla riammissione in servizio del lavoratore oltre al risarcimento del danno.

Avverso detta pronuncia, la parte datoriale è ricorsa in Cassazione sulla base di quattro censure tra le quali la violazione e/o falsa applicazione del sopracitato art. 26, sostenendo la non riconducibilità della soppressione del livello gerarchico dei capi area nell'ambito della "limitazione, semplificazione o soppressione" prevista dallo stesso articolo.

Ciò premesso, sul punto le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'art. 26 rappresenti una disciplina speciale espressamente diretta - nei casi di cessione di linee, di mutamento nei sistemi di esercizio ovvero di limitazione, semplificazione o soppressione di servizi - ad assicurare la salvaguardia della sicurezza del trasporto pubblico: in tal senso si colloca la previsione della necessaria autorizzazione dell'Autorità governativa che deve appunto preventivamente valutare l'incidenza di una o più delle predette operazioni sull'efficienza e sicurezza del trasporto.

*Aderente alla*

**CONFINDUSTRIA**

*Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005*



Negli altri casi, quali quelle di riduzione del personale non connesse alle ipotesi suddette, a giudizio della Suprema Corte trova applicazione la Legge n. 604/1966, art. 3. In particolare, come si legge dal testo della sentenza in esame, non si può affermare che la disciplina prevista dal precitato art. 26 esaurisca le ipotesi, nel settore in esame, di esonero dal servizio per motivi oggettivi poiché è ormai *ius receptum* nella giurisprudenza della Cassazione la regola della necessaria integrazione della disciplina speciale del personale autoferrotranviario attraverso il ricorso ai principi fondamentali acquisiti nel sistema strettamente privatistico.

Rinviando alla documentazione allegata per una disamina più approfondita del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Cassazione nella formulazione della pronuncia in esame - con particolare riguardo anche ai riflessi che le argomentazioni addotte dai giudici avranno in tema di rapporti tra disciplina speciale e disciplina generale -, di seguito riportiamo il principio di diritto in tale sede affermato: ***“nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri trova applicazione nel caso di esonero dal servizio connesso a cessione di linee, a mutamento nei sistemi di esercizio ovvero a limitazione, semplificazione e soppressione di servizi, l’art. 26 del Reg. alleg. A al R.D. n. 148/1931 (...); nelle altre ipotesi di riduzione del personale opera la Legge n. 604/1966, art. 3, II parte, non essendo quella prevista dal precitato art. 26 del Reg, allegato al R.D. n. 148 del 1931, l’unica ipotesi, nel settore autoferrotranviario, di esonero dal servizio per motivi aggiuntivi”***.

Con riserva di fornirvi ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL DIRETTORE TPL  
(Livio Ravera)

All.